

CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2004
PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

TRA

Il Comune di RACALE - Codice Fiscale 81001290758, rappresentato in questo atto dal Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Sebastiano D'ARGENTO,

E

Il Comune di PATU' – Codice Fiscale 81003250750, rappresentato in questo atto dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria dott. Giovanni CASSIANO,

RILEVATO che a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

SI STABILISCE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Racale (ente utilizzatore) del sig. DE SALVO VINCENZO, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Patù (ente di appartenenza) con profilo professionale di Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C - posizione economica C5, con il consenso del dipendente medesimo manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 (dodici) a partire dal 10/01/2017 e sino al 09/01/2018.

Per l'eventuale proroga è necessaria la richiesta del Comune di Racale e la conseguente autorizzazione del Comune di Patù, fermo restando l'assenso del lavoratore.

Ogni Ente nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al lavoratore i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza (cat.C), nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

ART. 2 – TEMPO DI LAVORO

Il dipendente assegnato assicurerà la sua presenza in servizio presso il Comune di Patù, con una riduzione di 12 (dodici) ore settimanali rispetto all'orario d'obbligo, e presso il Comune di Racale per un monte ore di 12 (dodici) settimanali e comunque non eccedente al limite massimo

stabilito dall'art. 4, comma II, del D. Lgs. 66/2003, organizzando il proprio tempo di lavoro in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse agli incarichi affidati.

ART.3 – TITOLARIETÀ DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Patù, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, previa acquisizione dei necessari elementi da parte del Comune di Racale.

I rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri, pertanto il Comune di Racale si impegna a rimborsare al Comune di Patù, per le prestazioni del dipendente in distacco, il 33,33% del trattamento economico erogato al dipendente, con annessi oneri contributivi e IRAP, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge.

Al lavoratore saranno comunque riconosciute e retribuite dal Comune di Racale eventuali ulteriori prestazioni lavorative supplementari e straordinarie, nella misura massima di un'ora settimanale e comunque per un monte ore non eccedente il limite massimo stabilito dall'art.4 del D. Lgs. 66/2003.

ART. 4 – RIMBORSO SPESE

Al dipendente assegnato è riconosciuto il rimborso delle spese per l'accesso alla sede convenzionata previsto dall'art.14, comma 6, del CCNL 22/1/2004, che sarà erogato direttamente dal Comune di Racale. Stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL 14/9/2000, si autorizza l'utilizzo del mezzo proprio per raggiungere, dalla propria sede di servizio, quella di comandata assegnazione, con diritto del funzionario al rimborso mensile da parte del Comune di Racale di una somma pari al quinto del costo della benzina, da calcolarsi secondo le tabelle ACI vigenti e con le modalità previste dalla normativa contrattuale richiamata.

Resta salvo e impregiudicato ogni altro diritto previsto dalla vigente normativa contrattuale laddove non incompatibile con l'art.14 del CCNL 2004, ivi compresa il trattamento per eventuali trasferte, con rinvio per quanto concerne l'erogazione del buono pasto a quanto previsto in merito della contrattazione decentrata dei Comuni convenzionati.

ART.5 - CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati.

La risoluzione / recesso / rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 6 - NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella, allegato b) del DPR n. 642/72, il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5, comma I, del DPR n. 131/86, soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Racale, 10/1/17

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI RACALE

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Sebastiano D'Argento)



PER IL COMUNE DI PATU'

